



COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI
SENSI DELLA L.R. 61/85 ART. 50
COMMA 4° LETTERA L. -

Attinente
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
EDILIZIO -
Artt. 6 - 102

*Tende – pergolati – porticati – tettoie – gazebo – depositi attrezzi da
giardino*

STRALCIO REGOLAMENTO EDILIZIO
IN VARIANTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 30 del CC. 03/05/08


VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.
AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 50 L.R. N° 61/85 lettera l)

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E AL REGOLAMENTO EDILIZIO, CON ESCLUSIONE DEGLI INDICI DI EDIFICABILITA', DELLE DEFINIZIONI E DELLE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INDICI DI EDIFICABILITA', DELLE DEFINIZIONI E DELLE MODALITA' CALCOLO DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI URBANISTICI, NONCHE' DELLE DESTINAZIONI D'USO E DELLE MODALITA' D'ATTUAZIONE.

STRALCIO REGOLAMENTO EDILIZIO IN VARIANTE

**ART. 6 – OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE
(ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA)**

Non sono soggette a concessione ne autorizzazione, ai sensi dell'art. 76 L.R. 61/85 (a permesso di costruire ne a denuncia di inizio attività i sensi degli artt. 10 – 22 – 23 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380) :

- 
- a) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal Sindaco;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 31 L.S. 457/1978, e cioè quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e contrastare il degrado dovuto al tempo ed al normale uso. Sono compresi in tale categoria tutti i lavori di riparazione o di rifacimento delle parti degradate senza modificarne forme, colori e dimensioni. I lavori, inoltre, devono essere di modesta entità;
 - c) le costruzioni di baracche nei cantieri autorizzati;
 - d) le protezioni stagionali;
 - e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione di cave torbiere, nonché le opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne ai centri edificati, nonché gli interventi comportanti l'occupazione precaria e temporanea del suolo;
 - f) installazione depositi attrezzi da giardino realizzati in legno, solo nelle zone residenziali di tipo B e C, di superficie non superiore a 9,00 mq per ciascun lotto e altezza massima di m 2,40, collocati su scoperti pertinenziali di edifici residenziali, per un massimo di un manufatto per ogni scoperto pertinenziale. Dell'avvenuta installazione deve essere data comunicazione, su apposita modulistica, al Comune ai soli fini di catalogazione.

ART. 102 – DEFINIZIONE E METODO DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI.

- omissis -

Non concorrono alla formazione della superficie coperta:

- a) gli aggetti, quali: balconi, sporti, cornicioni e gronde senza sovrastanti corpi chiusi, con sporgenza complessiva non superiore a ml. 1,40;
- b) le scale aperte interessanti non più di un piano con sporgenza complessiva non superiore a ml. 1,20;
- c) le parti completamente interrato;
- d) le serre stagionali;

- e) le piscine, le tende e pergolati senza sovrastanti coperture permanenti ovvero coperti con manti vegetali, cannicciati, tende frangisole o teli ombreggianti amovibili o scorrevoli;
- f) i porticati, le tettoie ed i gazebo di edifici uni o bifamiliari o a schiera aventi una dimensione massima pari ad $\frac{1}{4}$ della superficie coperta complessiva, aperti almeno su tre lati, posti a non meno di m.l. 1,5 dai confini di proprietà, o in aderenza, realizzati con sistemi costruttivi reversibili (smontabili), costituiti da elementi portanti verticali ed orizzontali in legno o metallo e copertura realizzata con strutture leggere quali tendaggi e teli, perlinati lignei eventualmente coperti con tegole canadesi in guaina bituminosa ardesiata e pigmentata nei colori rosso e verde, vetro, lastre in polycarbonato trasparente con esclusione dei manti di copertura tradizionali in elementi di laterizio o di altro impasto, delle onduline in materiale plastico e a base di cemento anche se pigmentate.

Per gli edifici ricadenti in aree produttive ed agricole sono esclusi dal computo gli impianti tecnologici, quali: silos, depositi di sostanze pericolose, depuratori che necessitano di installazioni separate dall'edificio principale o che si rendano necessari per adeguamenti a normative speciali, che non abbiano caratteristiche di abitabilità o agibilità.

- omissis -

9) Volume dell'edificio (V): è il volume del solido emergente dal terreno, definibile come prodotto della superficie coperta (S_c) per l'altezza dell'edificio (H). Le costruzioni su terreno in pendio non devono avere un volume fuori terra superiore a quello che avrebbero se il terreno fosse piano.

Vengono esclusi dal computo:

- a) i locali non abitabili o parti di essi, al di sopra dell'altezza dell'edificio (H);
- b) i locali non abitabili o parti di essi, al di sotto della quota di imposta del fabbricato (Q. 0.0);
- c) le logge rientranti le profondità non superiore a ml. 1,20;
- d) i porticati sottostanti a loggiati;
- e) i porticati di uso pubblico;
- f) i porticati e le tettoie di edifici uni o bifamiliari o a schiera che per caratteristiche costruttive, pur rientrando tra quelli che concorrono alla formazione della superficie coperta, abbiano una dimensione massima pari ad $\frac{1}{4}$ della superficie coperta complessiva, siano aperti su tre lati, con esclusione delle tettoie di collegamento.
- g) Le scale esterne con altezza non superiore a ml. 2,50 dal piano di campagna;
- h) Le torrette di ascensori ed i volumi tecnici; i volumi tecnici, ai soli fini dell'esclusione dal calcolo del volume dell'edificio, sono i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico elevatoio, televisivo, di ventilazione, di protezione dalle scariche atmosferiche, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare posto entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti stabiliti dalle norme urbanistiche;
- i) Pergolati e tende frangisole senza sovrastante copertura permanente e in generale le strutture che non concorrono alla formazione di superficie coperta;
- j) Sono fatte salve le previsioni della legge regionale 6.4.99, n. 12.

- omissis -